

# STATUTO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI

#### ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "SCUOLA DEL LIBRO Associazione Culturale".

#### ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma.

Con delibera dell'assemblea dei soci, assunta a maggioranza, possono essere istituite sedi secondarie, filiali ed agenzie di rappresentanza.

#### ARTICOLO 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita con finalità culturali e ricreative. E' inoltre apolitica e la sua durata è a tempo indeterminato.

#### ARTICOLO 4

L'Associazione ha per oggetto la diffusione della cultura e dell'arte, in tutte le sue manifestazioni, per il miglioramento del livello culturale ed artistico di tutti coloro che, italiani o stranieri, vi abbiano interesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) con espressa esclusione della pubblicazione di giornali e quotidiani e delle attività di rappresentanza ed intermediazione, l'attività editoriale in generale, nonché l'attività di produzione, distribuzione e promozione di audiovisivi e di prodotti editoriali, televisivi e cinematografici, pubblicitari e dell'informazione;
- b) la produzione, l'acquisto, la diffusione, anche per conto terzi, la vendita, la gestione, la sponsorizzazione, la pubblicità di ogni e qualsiasi prodotto e/o servizio editoriale e/o giornalistico, di riviste, di libri, di diritti d'autore, e comunque opere dell'ingegno in genere, di servizi giornalistici e fotografici, anche su supporti magnetici e/o elettronici, di network televisivi, e di tutto quanto può interessare il mondo dell'editoria e dell'informazione, di servizi di utilità divulgati attraverso sistemi avanzati di tecnologia, dell'informatica, della telematica, per via telefonica, via etere, via cavo e via satellite.



Conseguentemente l'Associazione, con la piena osservanza delle disposizioni di cui alla legge 416/81 e delle altre leggi vigenti in materia, potrà acquistare, vendere, depositare testate, stipulare contratti di distribuzione di propri periodici, libri ed opere dell'ingegno in genere, acquistare, vendere, locare stazioni e canali televisivi, centri di gestione di servizi telematici e stipulare con imprese specializzate e singoli intermediari inserzionisti contratti di pubblicità da effettuarsi sulle proprie edizioni;

c) l'ideazione, la realizzazione, la produzione e la distribuzione di documentari di creazione e di reportage anche in compartecipazione e/o co-produzione con terzi e con enti pubblici, realizzati anche con diversi mezzi tecnici e tecnologici, noti o ancora da inventare;

d) la produzione, la distribuzione ed il noleggio di opere e prodotti cinematografici ed audiovisivi in genere, anche in compartecipazione e/o coproduzione con terzi e con enti pubblici, civili o militari, in Italia ed all'estero, con particolare riguardo a film, telefilm, fiction tv seriale, corto e lungometraggio anche a scopo pubblicitario e/o industriale, video-clip musicali ed opere connesse alle differenti espressioni artistiche ed ai diversi mezzi tecnici e tecnologici noti o ancora da inventare;

e) la vendita e il noleggio di apparecchi audiovisivi e cinematografici e di prodotti affini esteri e nazionali, la produzione, la vendita e il noleggio di dischi e di apparecchiature cinematografiche, cassette musicali, videocassette, videodischi, cd musicali e cd rom, la produzione e la vendita di cartoline illustrate, di guide turistiche e di ogni altro prodotto comunque connesso a finalità culturali, industriali, turistiche, pubblicitarie e commerciali, la riproduzione di disegni, audiovisivi e opere di grafica;

f) il noleggio di film cinematografici italiani ed esteri in tutto il territorio della Repubblica italiana;

g) l'acquisto, la vendita, l'edizione di film italiani e di film esteri in versione italiana ed originaria, da sola o in compartecipazione;

h) l'acquisto, la gestione e la vendita di sale cinematografiche, sia pubbliche che private;

i) l'organizzazione di manifestazioni letterarie, editoriali e culturali in genere, comprese fiere e concorsi;

l) il servizio di intermediazione letteraria fra editori ed autori e viceversa;

m) l'organizzazione di mostre fotografiche e pittoriche;

n) l'organizzazione e la gestione di manifestazioni ed eventi di ogni tipo connesse all'attività di cui sopra (Reading-concerto, presentazioni, festival nazionali e internazionali, workshop anche itineranti, seminari, commemorazioni, ecc.);

o) l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di programmi radiofonici;

p) la promozione e l'acquisizione di contratti o convenzioni relativi a servizi giornalistici e radiotelevisivi nazionali ed esteri, di servizi divulgati attraverso sistemi avanzati di tecnologia, dell'informatica, della telematica, per via telefonica, via etere, via cavo e via satellite;

q) la gestione, l'organizzazione, la produzione di servizi di stampa, informazione e pubbliche relazioni di enti ed aziende, nonché la collaborazione, la pubblicità e l'organizzazione di manifestazioni culturali in genere, anche musicali;

r) l'ideazione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale di breve, media e lunga durata, workshop, seminari e master, post universitari e non, in materie audiovisive ed editoriali;

L'Associazione, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni ed azioni, mobiliari ed immobiliari aventi attinenza con l'oggetto sociale, nonché assumere interessenze, partecipazioni, quote, anche azionarie, purché non a fini di collocamento, in altre società od imprese che hanno finalità affini od analoghe e compiere qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria, utile e strettamente strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla L.197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

## TITOLO II

### SOCI

#### ARTICOLO 5


L'Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci temporanei.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche ammesse all'associazione successivamente alla sua costituzione.

Soci temporanei sono tutti coloro che, seppur in modo non continuo, si interessano all'attività culturale ed artistica, senza alcun obbligo né pecuniario né di frequenza verso l'associazione stessa.

I soci temporanei sono ammessi a partecipare all'assemblea dell'Associazione senza diritto di voto.



#### ARTICOLO 6

A chi richiede di diventare socio è rilasciata dal Segretario una tessera contenente le sue generalità ed indirizzo, con l'annotazione della qualità di socio temporaneo. Il socio temporaneo può diventare, dopo tre mesi di frequenza, socia ordinario, previa approvazione del Presidente.

#### ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decesso e per espulsione deliberata dall'assemblea su proposta del Presidente, nel caso di comportamento lesivo agli interessi e al prestigio dell'Associazione.

### TITOLO III ORGANI E CARICHE SOCIALI

#### ARTICOLO 8

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L' Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Segretario
- 4) Il Tesoriere.

#### ARTICOLO 9

L' assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari e temporanei.

Hanno diritto al voto i soci fondatori e ordinari.

All'assemblea compete di:

- a) approvare il preventivo ed il conto consuntivo
- b) apportare modifiche allo statuto
- c) eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere
- d) fissare, su proposta del Presidente, la quota associativa annuale
- e) deliberare lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni di essa
- f) eleggere, su proposta del Presidente, un Presidente onorario scelto fra le personalità nel campo della cultura, arte, industria, e mass- media, che per la loro attività si siano rese benemerite.



## ARTICOLO 10

La convocazione dell'assemblea dei soci deve avvenire tramite avviso scritto da inviarsi ai soci con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può altresì essere convocata dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità e quando sia richiesta da almeno il 30% dei soci ordinari.

## ARTICOLO 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza di voti; in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la divisione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti della maggioranza degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche da estranei, nei termini e con le limitazioni previste dall'art. 2372 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

## ARTICOLO 12

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Compete al Presidente:

- fissare le linee generali dell'attività dell' Associazione
- predisporre, con l'ausilio del Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- proporre all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale
- deliberare sull'ammissione dei soci ordinari
- nominare collaboratori a carattere temporaneo o permanente fissandone i compiti ed i compensi
- aprire e chiudere conti correnti bancari ed effettuare operazioni sugli stessi.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente, inclusa la firma e la rappresentanza, sono esercitate dal Segretario.



Il Presidente dura in carica sino a revoca o dimissioni.

#### ARTICOLO 13

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell' esercizio delle sue funzioni
- assolvere i compiti attribuitigli dal Presidente.

Il Segretario dura in carica sino a revoca o dimissioni.

### TITOLO IV PATRIMONIO E FINANZE

#### ARTICOLO 14

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili della stessa o pervenuti per donazione.

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative annuali
- dai contributi ed erogazioni da parte di Enti pubblici e privati
- dai proventi delle attività svolte
- dalle rendite dei beni di proprietà dell'Associazione.

L' esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### TITOLO V SCIOGLIMENTO

#### ARTICOLO 15

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinerà le loro attribuzioni e gli emolumenti agli stessi spettanti, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### ARTICOLO 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme vigenti di legge.

